

STATUTO DEL
COMUNE DI
LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.09.2017.

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO: IDENTITA' DEL COMUNE

Art.1: Finalità e territorio

Art.2: Sede

Art.3: Stemma e gonfalone

CAPO SECONDO: PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art.4: Principi ispiratori

Art.5: Valori fondamentali

CAPO TERZO: INDIRIZZI ATTUATIVI

Art.6: Il Comune nella comunità internazionale

Art.7: Uguaglianza e solidarietà

Art.8: Sviluppo economico e produttivo

Art.9: Promozione della conoscenza e della cultura

*Art.10: Tutela dell'ambiente e promozione della qualità
della vita*

*Art.11: Organizzazione dei servizi e delle
infrastrutture*

Art.12: Funzioni

Art.13: Statuto comunale

Art.14: Regolamenti

Art.15: Albo pretorio on line

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO PRIMO: ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.16: Organi

Art.17: Deliberazione degli organi collegiali

Art.18: Il Consiglio Comunale

Art.19: I consiglieri

Art.20: Prima seduta del Consiglio

Art.21: Presidenza del Consiglio

Art.22: Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

Art.23: Attività consiliare

Art.24: Linee programmatiche di mandato

Art.25: Commissioni consiliari e consulte

Art.26: Commissioni di garanzia e/o controllo

Art.27: Commissioni di indagine

Art.28: Gruppi consiliari

Art.29: Il Sindaco

Art.30: Attribuzioni di amministrazione

Art.31: Attribuzioni di vigilanza

Art.32: Vicesindaco

Art.33: Mozioni di sfiducia

Art.34: Dimissioni del Sindaco

Art.35: Giunta Comunale

Art.36: Composizione

Art.37: Nomina

Art.38: Funzionamento della Giunta

Art.39: Competenze

TITOLO TERZO - CONSIGLIO DELLE LOCALITA'

CAPO PRIMO: ISTITUZIONE

Art.40: Istituzione del Consiglio delle località

Art.41: Composizione del Consiglio delle località

CAPO SECONDO: FUNZIONI

Art.42: Funzioni del Consiglio delle località

TITOLO QUARTO - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO PRIMO: PARTECIPAZIONE

Art.43: Partecipazione popolare

CAPO SECONDO: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.44: Associazionismo

Art.45: Diritti delle associazioni

Art.46: Contributi a soggetti pubblici e privati

Art.47: Volontariato

CAPO TERZO: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art.48: Consultazioni

Art.49: Petizioni

Art.50: Proposte

Art.51: Referendum

TITOLO QUINTO - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO PRIMO: FORME E MODALITA' DI GESTIONE

Art.52: Obiettivi dell'attività amministrativa

Art.53: Servizi pubblici comunali

Art.54: Forme di gestione dei servizi pubblici

Art.55: Aziende speciali

Art.56: Istituzioni

Art.57: Società per azioni o a responsabilità limitata

Art.58: Convenzioni

Art.59: Consorzi

Art.60: Accordi di programma

TITOLO SESTO - ORGANIZZAZIONE, UFFICI E

PERSONALE

CAPO PRIMO: UFFICI

Art.61: Principi strutturali e organizzativi

Art.62: Organizzazione degli uffici e del personale

Art.63: Regolamento degli uffici e dei servizi

Art.64: Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO SECONDO: PERSONALE DIRETTIVO

Art.65: Responsabili di Area/Servizio

Art.66: Funzioni dei Responsabili di Area/Servizio

Art.67: Incarichi esterni

Art.68: Ufficio di supporto agli organi politici

CAPO TERZO: IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRIGENTE APICALE

Art.69: Segretario comunale/Dirigente apicale

Art.70: Vicesegretario comunale

CAPO QUARTO: LA RESPONSABILITA'

Art.71: Responsabilità verso il Comune

Art.72: Responsabilità verso terzi

Art.73: Responsabilità dei contabili

CAPO QUINTO: FINANZA E CONTABILITA'

Art.74: Ordinamento

Art.75: Attività finanziaria del Comune

Art.76: Amministrazione dei beni comunali

Art.77: Bilancio comunale

Art.78: Rendiconto della gestione

Art.79: Attività contrattuale

Art.80: Organo di revisione dei conti

Art.81: Tesoreria

Art.82: Controlli interni

TITOLO SETTIMO - DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE,

VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO PRIMO: TRASPARENZA E PERFORMANCE

Art.83: Trasparenza dei servizi

Art.84: Qualità dei servizi

Art.85: Valutazione della performance

Art.86: Ciclo della performance

**TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI FINALI

Art.87: Norme transitorie ed entrata in vigore

Art.88: Modifiche dello Statuto

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO: IDENTITA' DEL COMUNE

Art.1: Finalità e territorio

1. Il Comune di La Valletta Brianza, istituito con Legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2015 a seguito della fusione dei Comuni di Perego e Rovagnate, è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, democratica e antifascista e fondata sul lavoro ed agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione, della legge e del presente Statuto. Il Comune di La Valletta Brianza riconosce la soggettività storica e culturale delle comunità dalla cui fusione ha avuto origine delle quali se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali.

2. Il Comune di La Valletta Brianza è espressione della comunità e degli abitanti del territorio comunale, li rappresenta, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

Art.2: Sede

1.La sede del Comune è in Via Sacro Cuore n. 24.

2.I suoi organi istituzionali e gli uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale, purché siti all'interno del suo territorio, in particolare presso l'immobile sito in Via Montegrappa n. 1 (ex sede del Comune di Perego), che viene altresì individuato quale sede sostitutiva in caso di temporanea indisponibilità della sede comunale.

Art.3: Stemma e gonfalone

1.Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

2.Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

CAPO SECONDO: PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art.4: Principi ispiratori

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e opera per la loro concreta attuazione.

Art.5: Valori fondamentali

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna a perseguire:

- la tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, della famiglia e delle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità, così come sanciti dalla Costituzione;
- l'uguaglianza e la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali;

- la libertà, nel rispetto delle regole comuni, e le pari opportunità per ciascun cittadino di realizzare un proprio progetto di vita, favorendo il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, ambientale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione;

- l'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e tutte le forme di reciproco sostegno fra le persone;

- un clima di rispetto reciproco tra le persone, i gruppi sociali, le generazioni, le diverse culture - in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche - concependo la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione;

- la tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, mirando a una occupazione piena, stabile, adeguatamente retribuita, senza danni per la salute e nel rispetto dell'ambiente;

- la valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune, sia favorendo la loro autonoma iniziativa come singoli e

come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- la promozione fin dall'infanzia di una più alta coscienza civica e di una migliore conoscenza della Costituzione;

- la qualità dell'ambiente naturale, lo sviluppo della cultura e dell'istruzione e la tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale;

- la tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile;

- una cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli.

CAPO TERZO: INDIRIZZI ATTUATIVI

Art.6: Il Comune nella comunità internazionale

1. Il Comune tutela il patrimonio storico-artistico-culturale del proprio territorio come parte della comunità internazionale verso la quale vuole aprirsi in un costante dialogo interculturale.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ogni iniziativa volta a realizzare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture e pertanto favorisce:

- l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale, anche attraverso la creazione di appositi strumenti giuridici;
- l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla comunità locale concorrendo a tutelarne i diritti con particolare riferimento al diritto alla casa, allo studio, al lavoro e alla salute.

3. Il Comune ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli.

4. Il Comune ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche collaborando con quelle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere, dando vita e partecipando anche ad appositi organismi.

5. Il Comune attiva scambi culturali con città europee ed extraeuropee.

Art. 7: Uguaglianza e solidarietà

1. Il Comune attua azioni positive tese a rimuovere ogni ostacolo e pregiudizio che limiti o impedisca condizioni di pari opportunità dei cittadini per il conseguimento di un diffuso benessere sociale all'interno della comunità locale, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità. Inoltre valorizza, promuove e privilegia le forme di solidarietà volontaria che abbiano come finalità la prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, riconosce i diritti della famiglia e di ogni altra forma di rapporto affettivo e/o di convivenza riconosciuto dall'ordinamento giuridico e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione gli affida.

3. Garantisce i diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegna per lo sviluppo della loro personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e

qualificate iniziative atte a realizzare questo obiettivo anche cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali e internazionali che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo dell'intera comunità.

4. Al fine di contribuire alla crescita dei ragazzi e delle ragazze riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, della scuola e delle associazioni civili quando ispirato ai valori del pluralismo. Favorisce il ruolo attivo dei giovani nella vita associata.

5. Considera gli anziani come una preziosa risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita della comunità e pertanto ne promuove la partecipazione diretta alla vita relazionale e associativa. Si prefigge inoltre di potenziare il sistema di garanzie sociosanitarie e di servizi assistenziali loro rivolto.

6. Il Comune promuove una cultura di pieno e sostanziale rispetto tra i generi fin dall'infanzia, impegnandosi a prevenire e contrastare con determinazione ogni forma di violenza sulle donne.

7.Sviluppa azioni per garantire le pari opportunità fra i generi e per adeguare a tale scopo i tempi e le modalità organizzative della vita, del territorio e dell'azione amministrativa.

8.Promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organismi politici e istituzionali, nonché negli enti e aziende partecipate dal Comune.

9.Promuove azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di disabilità. Favorisce il loro positivo inserimento e la loro piena integrazione nella scuola e nel mondo del lavoro. Si adopera affinché siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative sociali, culturali e ricreative. Si adopera per il miglioramento della loro vita quotidiana favorendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie.

10.Il Comune ispira la propria azione ai principi fondamentali espressi dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e opera per la loro concreta attuazione.

Art.8: Sviluppo economico e produttivo

1. Il Comune è consapevole che lo sviluppo delle attività produttive umane deve essere rispettoso dell'ecosistema in cui esse si svolgono e che vi debbano essere limiti alla crescita economica puramente quantitativa che consumi risorse e produca in modo sregolato rifiuti e sostanze inquinanti. Esso si adopera pertanto, per quanto di sua competenza, per una pianificazione economica del proprio territorio rispettosa di questi limiti e per un suo regolare controllo con adeguati strumenti di monitoraggio finalizzato ad uno sviluppo sostenibile.

2. Promuove inoltre la cultura della legalità anche attraverso azioni finalizzate al contrasto della corruzione, dell'evasione fiscale e dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul proprio territorio.

3. Seguendo questi principi il Comune concorre alla attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro come elemento fondamentale della dignità della persona e della democrazia e opera affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle imprese del territorio e che i lavoratori, in tutte le loro

espressioni, possano partecipare attivamente alla determinazione delle scelte economiche e sociali della comunità.

4. Concorre, per quanto di sua competenza, alla vigilanza sulle norme di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro.

5. Il Comune, sempre in questa prospettiva ed impegnandosi ad una riduzione del carico burocratico, favorisce assieme ad altri soggetti pubblici e/o privati, sulla base del principio di sussidiarietà, le diverse forme di iniziativa economica realizzando:

- la programmazione e lo sviluppo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e in particolare della piccola e media impresa. A tal fine si impegna a facilitare i percorsi per migliorare la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione dell'impresa e la capacità di attrarre finanziamenti dall'Unione europea. Si impegna inoltre a rendere più agevole l'avviamento di impresa sia attraverso la semplificazione amministrativa, sia attraverso varie forme di agevolazione compatibili con la normativa vigente e le condizioni di bilancio;

- la promozione della produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai loro prodotti di eccellenza e specifici, incentivando la distribuzione, il consumo locale ed il metodo biologico. Riconosce l'importanza della collaborazione fra agricoltori, tecnici specializzati e scuole di agraria per migliorare la competenza delle risorse umane, la qualità dei prodotti e la salvaguardia del territorio. Si impegna, per quanto di competenza, nella gestione della fauna selvatica locale, nella tutela del territorio a rischio idrogeologico e nella regimentazione delle acque;
- la promozione del turismo locale sia attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale del territorio, sia attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici, artigianali ed agricoli e del patrimonio naturalistico;
- la programmazione e lo sviluppo della formazione professionale allo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori nell'attività produttiva.

Art.9: Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune riconosce e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico-culturale e paesaggistico in tutte le

sue forme, opera per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, architettonico, artistico, museale, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio. Le competenze della pianificazione e gestione della cultura sono affidate alla operatività di strumenti istituzionali comunali adeguatamente attrezzati per raggiungere, con la più ampia collaborazione delle associazioni della società civile, gli obiettivi di politica culturale da diffondere in modo uniforme su tutto il territorio dell'ente.

2. Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a consolidare e costituire attività di studio e di ricerca in particolare quella storica delle radici della cultura e delle tradizioni del territorio favorendo le iniziative che fanno riferimento alla storia e alla tradizione locale.

3. Il Comune assume come proprio dovere quello di trasmettere alle future generazioni la memoria degli eventi storici, internazionali, nazionali e locali, anche tragici e laceranti, che hanno presieduto alla nascita della Repubblica Italiana e della sua

Costituzione; a tal fine si avvale delle istituzioni educative, delle associazioni competenti, di storici, di sopravvissuti, in particolare del nostro territorio e di ogni altro adeguato strumento divulgativo. Inoltre incoraggia e sostiene, in accordo con i dirigenti scolastici, le scuole affinché arricchiscano, con testimonianze viventi, i loro programmi di storia contemporanea.

4. Il Comune sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione e di creatività, soprattutto dei giovani, con i più moderni strumenti offerti dal progresso tecnologico.

Art.10: Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita

1. Il Comune persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità; dà riconoscimento e promuove l'azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e siti nucleari.

2. Il Comune pertanto:

- a) si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria e degli ecosistemi;
- c) si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- d) favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso;
- e) favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero con attività che promuovano arricchimento e completamento della persona umana;
- f) si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario a partire dalla vita quotidiana, dalla educazione alimentare alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie;

g) favorisce lo sviluppo di vive e pacifiche relazioni fra gli individui, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni del territorio, anche attraverso forme di mediazione sociale;

h) sensibilizza l'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all'abbandono e al randagismo.

3.A tal fine, il Comune adeguerà i propri strumenti normativi e regolamentari a principi e tecniche di contabilità ecologica e di valutazione della sostenibilità ambientale.

4.Il Comune si impegna inoltre a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano in particolare la qualità della vita.

Art.11: Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

1.Il Comune ispira la sua azione - tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende o istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti, società ai quali partecipa - a criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità e in modo tale che l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle

infrastrutture pubbliche sia di agevole utilizzazione e rispettosa delle esigenze generali di tutti i cittadini del territorio.

2.Un rapporto preferenziale di collaborazione, da attuarsi secondo gli strumenti previsti dalla legge, è riconosciuto al Comune di Santa Maria Hoè che, assieme a La Valletta Brianza, costituisce l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

3.Il Comune promuove ulteriori forme di collaborazione con altri comuni ed enti finalizzata alla gestione coordinata di servizi pubblici essenziali.

4.Il Comune, per quanto di sua competenza, organizza, in forma singola o associata, il servizio scolastico garantendo, sostenendo ed ampliando il diritto allo studio dei suoi abitanti ed attuando il diritto alla conoscenza. Tutela il diritto all'istruzione, la conoscenza del territorio e la presenza di realtà educative diverse e pluralistiche in una sempre maggiore integrazione con la società.

5.Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, partecipa alla realizzazione degli obiettivi e dei principi del servizio sanitario nazionale. Concorre a rendere effettivo il diritto alla salute agevolando

l'accesso alle attività ed alle strutture sanitarie presenti sul territorio in un sistema a rete integrato con i servizi sociali, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze di prevenzione e cura.

6. Il Comune concorre con lo Stato, la Regione e gli altri enti territoriali, alla formazione di un organico sistema della viabilità e delle comunicazioni che garantisca a tutti i cittadini un indispensabile servizio di mobilità e trasporto uniforme su tutto il territorio.

7. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua potabile quale diritto fondamentale per ogni cittadino. Tutte le scelte di propria competenza attinenti al servizio idrico integrato dovranno pertanto conformarsi al rispetto di tale principio, in armonia con quanto stabilito dalla Costituzione e dalle legislazioni comunitaria e nazionale.

8. Il Comune garantisce, estende e migliora la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere standard minimi di raccolta indifferenziata così come la diffusione strategica di punti di raccolta di materiali di grandi dimensioni e di rifiuti agricoli.

9. Il Comune, in forma singola o associata, assicura su tutto il territorio il servizio di protezione civile garantito dal Sindaco nel rispetto delle direttive regionali. Ad esso partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili sia per avviare attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire aiuto nel caso di eventuali emergenze sul territorio. L'organizzazione del servizio è disciplinata da apposito regolamento.

10. Il Comune si impegna a contribuire al controllo del territorio e alla sicurezza dei propri abitanti attraverso l'attività della vigilanza urbana. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune collabora istituzionalmente con le altre forze dell'ordine per la prevenzione e la repressione dei reati attraverso l'integrazione organizzativa e tecnologica.

Art.12: Funzioni

1. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art.13: Statuto comunale

1.Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2.Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3.Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale, ed è inoltre liberamente visionabile e scaricabile da chiunque mediante accesso al sito istituzionale del Comune - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali" .

Art.14: Regolamenti

1.Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2.Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3.I regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di

ripubblicazione della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma precedente i casi di comprovata urgenza nei quali l'entrata in vigore del regolamento coincide con quella della deliberazione di approvazione.

5. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art.15: Albo pretorio on line

1. La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni.

2. L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

3.L'Amministrazione ha adempiuto al dettato normativo:
l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il
relativo link è ben indicato nella home page del sito
istituzionale.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO PRIMO: ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.16: Organi

1.Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Art.17: Deliberazioni degli organi collegiali

1.Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di

una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2.L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono svolte a cura dei Responsabili di Area/Servizio e/o da soggetti da loro delegati; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale/Dirigente apicale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.Il Segretario comunale/Dirigente apicale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, salvo la presenza di altro sostituto per legge, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4.I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale/Dirigente apicale.

Art.18: Il Consiglio Comunale

1.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera

comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4.Gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, definiti dal Consiglio Comunale, e la nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge, sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.

5.Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da

raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento contenente in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

Art.19: I consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, entrano in carica alla data del verbale di proclamazione degli eletti e restano in carica fino a nomina dei successori, esercitano la carica previo esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità e convalida.

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3.I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4.I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari, ove previste; i consiglieri esercitano inoltre i diritti di iniziativa e di ispezione singolarmente, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, come disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

5.Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

6.Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, con obbligo di tutela della riservatezza dei dati personali e assunzione della responsabilità in caso di trattamento

non corretto, demandando la regolamentazione ad apposito regolamento sull'accesso agli atti.

7.I consiglieri comunali decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

8.La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

9.Ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio Comunale in ordine alla fondatezza, le circostanze da cui consegue la decadenza devono essere interpretate restrittivamente e con rigore.

Art.20: Prima seduta del Consiglio

1.La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata nei termini previsti dalla normativa vigente.

2.Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco.

3.La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, se nominata, con la nomina della

Commissione elettorale e della Commissione per l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, eventualmente, con la trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.21: Presidenza del Consiglio

1.Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2.Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche per tale funzione, tranne nell'ipotesi in cui lo stesso non sia consigliere comunale.

3.In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, presiede il Consiglio Comunale l'assessore più anziano, intendendosi per tale il consigliere comunale che ha conseguito il maggiore numero di preferenze/cifra elettorale individuale, e, in caso di parità, il più anziano di età.

4.L'assenza o l'impedimento di Sindaco e Vicesindaco deve, comunque, risultare da un documento formale, da fatto notorio, o da comunicazione scritta.

Art.22: Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

1.Il Sindaco:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, con possibilità di richiedere l'assistenza delle forze dell'ordine e/o della polizia locale qualora sussistano esigenze di ordine pubblico;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale/Dirigente apicale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, ove prevista;
- g) insedia le commissioni consiliari, ove previste, e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art.23: Attività consiliare

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data della seduta consiliare, quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

In caso d'eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Nel computo dei termini di convocazione previsti al comma precedente, si esclude il calcolo del giorno di

spedizione e si computa il giorno di scadenza e i giorni festivi intermedi.

5.La convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco e/o su iniziativa di un quinto dei consiglieri comunali in carica, non computandosi a tal fine il Sindaco, con arrotondamento per eccesso alla cifra superiore in caso di frazione; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

6.Le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione delle proposte sono previste nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, al quale si rinvia.

7.Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

8.In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte del Vicesindaco.

Art.24: Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, che avviene con la deliberazione di convalida degli eletti, sono presentate al Consiglio Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Qualora il predetto termine venga a scadere dopo il termine previsto per la presentazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) le linee programmatiche di mandato vengono presentate contestualmente al D.U.P. e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti; a tal fine, le linee programmatiche adottate dalla Giunta vengono preventivamente depositate per venti giorni e messe a disposizione dei consiglieri comunali; decorso tale termine le linee programmatiche adottate dalla Giunta

vengono presentate al Consiglio Comunale per l'approvazione.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.25: Commissioni consiliari e consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e di impulso.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono formate esclusivamente da consiglieri in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni commissione di un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo in

Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.

3. Le commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio Comunale sulla base delle designazioni dei capigruppo consiliari.

4. Il capigruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari permanenti.

5. Ogni gruppo consiliare, cui di norma aderiscono consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti, complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

6. Al fine di dare concreta attuazione al principio della partecipazione popolare, possono essere istituite le consulte con funzioni consultive; le consulte rendono pareri facoltativi e non vincolanti per gli organi del Comune.

7. La composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e delle consulte sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.26: Commissioni di garanzia e/o controllo

1.Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti, definendone i compiti.

2.I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.

Art.27: Commissioni di indagine

1.Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2.Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni di garanzia e/o controllo.

Art.28: Gruppi consiliari

1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale/Dirigente apicale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze/cifra elettorale individuale.

2.I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3.I consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

4.Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capigruppo consiliari. La conferenza è presieduta dal Sindaco. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.

5. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Sindaco, secondo modalità specificate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.29: Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, impartisce direttive al Segretario comunale/Dirigente apicale e ai Responsabili di Area/Servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti, ferma restando la competenza gestionale dei Responsabili.

3. L'esercizio della rappresentanza in giudizio deve essere autorizzato da preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il Sindaco può delegare ciascun responsabile di Area/Servizio, per tutto il periodo del mandato, oppure

per un determinato numero di anni non eccedenti la durata del mandato, al compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra enti.

5. Il Sindaco può, altresì, delegare ciascun assessore per lo svolgimento di funzioni di rappresentanza politico - istituzionale.

6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

10. Il Sindaco può individuare singoli consiglieri come suoi referenti per materia, con facoltà di partecipare a incontri, riunioni ecc, privi di poteri decisionali.

Art.30: Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma e/o protocolli di intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- d) adotta ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nell'ambito delle materie previste dalla normativa vigente;
- e) adotta le ordinanze temporanee limitative non contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) nomina i Responsabili di Area/Servizio e il Segretario comunale/Dirigente apicale; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L., in base a esigenze effettive e verificabili, sulla base di preventiva procedura selettiva predisposta dagli Uffici.

Art.31: Attribuzioni di vigilanza

1.Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti e/o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale/Dirigente apicale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3.Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti e/o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.32: Vicesindaco

1.Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco fra gli assessori ed ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

2.Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito istituzionale dell'ente.

Art.33: Mozioni di sfiducia

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione

viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.34: Dimissioni del Sindaco

1.Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.35: Giunta Comunale

1.La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2.La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Art.36: Composizione

1.La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da assessori nel numero massimo e nella composizione di genere individuati dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

La concreta individuazione del numero degli assessori è demandata al Sindaco, che provvede con proprio decreto.

2.Possono essere nominati assessori non solo i consiglieri ma anche soggetti esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.37: Nomina

1.Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. È assessore anziano il consigliere comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale individuale, e, in caso di parità, il più anziano di età.

6. All'assessore anziano, in assenza del Vicesindaco, spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

Art.38: Funzionamento della Giunta

1.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.39: Competenze

1.La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale/Dirigente apicale o ai Responsabili di Area/Servizio.

2.La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili di Area/Servizio;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) determina le aliquote dei tributi comunali nei casi che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Comunale;

- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- m) approva il piano esecutivo di gestione;
- n) autorizza il Sindaco a stare in giudizio per ricorrere/resistere alle liti.

TITOLO TERZO - CONSIGLIO DELLE LOCALITA'

CAPO PRIMO: ISTITUZIONE

Art.40: Istituzione del Consiglio delle località

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria e i tratti originari delle numerose ex frazioni, località, comunità locali di La Valletta Brianza, ma soprattutto al fine di agevolare l'azione di controllo e di presidio dell'Amministrazione negli ambiti territoriali più distanti dalla sede municipale, può essere istituito il Consiglio delle località.

2. I rappresentanti delle località che faranno parte del Consiglio delle località rappresentano ciascuno uno specifico ambito territoriale, da definirsi con apposita delibera di Consiglio Comunale, al fine di tenere conto che il Comune di La Valletta Brianza nasce dalla fusione volontaria tra i precedenti Comuni di Perego e di Rovagnate.

3. Dalla predetta individuazione non consegue alcun procedimento di delimitazione interna e/o di modificazione dei confini del territorio comunale.

L'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento e l'istituzione del Consiglio delle località non comporta l'attribuzione di alcuna forma di autonomia amministrativa né la creazione di organi di

decentramento, né la creazione di uffici decentrati per lo svolgimento di funzioni comunali.

4. Il Consiglio delle località svolge un ruolo consultivo/propositivo di collegamento tra la popolazione residente negli ambiti territoriali di riferimento e gli organi amministrativi del Comune.

5. Il Consiglio delle località si riunisce presso la sede del Consiglio Comunale ovvero in altre sedi all'uopo organizzate dall'Amministrazione comunale.

6. Le sedute sono, di norma, aperte al pubblico e la verbalizzazione delle stesse avviene a cura del Sindaco e/o suo delegato.

Art. 41: Composizione del Consiglio delle località

1. Il Consiglio delle località è un organo esclusivamente propositivo/consultivo composto dal Sindaco o suo delegato e da rappresentanti degli ambiti territoriali che verranno individuati come località.

2. I rappresentanti delle località sono nominati dal Sindaco, scelti tra i residenti negli ambiti territoriali che devono rappresentare, che possiedano provate capacità, siano profondi conoscitori delle

realità del proprio territorio e dimostrino volontà e disponibilità di tempo.

3.I rappresentanti delle località devono essere scelti in modo che siano rappresentati entrambi i territori dei precedenti Comuni di Perego e di Rovagnate.

4.La verifica dei requisiti per la nomina dei rappresentanti delle località da parte del Sindaco dovrà essere provata dall'esame di curriculum vitae presentati a seguito di avviso pubblico da esporre per non meno di dieci giorni sulle bacheche comunali, all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale.

5.Nel caso in cui non dovesse pervenire alcun curriculum, è facoltà del Sindaco nominare un rappresentante per la località che non ha espresso alcun nominativo.

6.Alla prima adunanza convocata dal Sindaco, il Consiglio delle località elegge un presidente che avrà in seguito il compito di presiedere le sedute, convocare le stesse su richiesta del Sindaco o di un quinto dei rappresentanti delle località.

7.La convocazione del Consiglio delle località deve avvenire con almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza tramite comunicazione scritta contenente

l'ordine del giorno. Il presidente del consiglio delle località si avvarrà dell'ufficio di segreteria del Comune per la gestione amministrativa degli atti del Consiglio delle località.

8. La durata in carica dei rappresentanti delle località è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. In caso di dimissioni o revoca di uno o più rappresentanti, il Sindaco provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste ai precedenti commi.

9. La carica di rappresentanti delle località è a titolo onorifico senza compenso o indennità.

10. Le norme relative alla ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai rappresentanti delle località. La carica di rappresentante delle località è in ogni caso compatibile con la carica di Consigliere comunale.

11. Sono altresì applicate ai rappresentanti delle località, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei Consiglieri comunali.

CAPO SECONDO: FUNZIONI

Art.42: Funzioni del Consiglio delle località

1. Il Consiglio delle località svolge attività propositiva/consultiva finalizzata a favorire la migliore organizzazione dei servizi per i residenti negli ambiti territoriali di riferimento. A tal fine ai rappresentanti delle località è data la possibilità di organizzare riunioni presso sedi di proprietà comunale.

2. Al Consiglio delle località sono riservate funzioni propositive/consultive relativamente alle scelte politiche fondamentali sul governo del territorio e/o sull'organizzazione dei servizi comunali, e/o per le decisioni inerenti gli ambiti territoriali di riferimento.

3. E' facoltà del Sindaco invitare i rappresentanti delle località e/o il presidente del Consiglio delle località a partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola e di verbalizzazione, alle sedute degli organi collegiali del Comune, nei punti dell'ordine del giorno in cui si discute delle decisioni inerenti le funzioni individuate al comma precedente.

TITOLO QUARTO - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO PRIMO: PARTECIPAZIONE

Art.43: Partecipazione popolare

1.Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.

3.Nel procedimento relativo all'adozione di tutti gli atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.

4.Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO SECONDO: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.44: Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copie dello statuto e dell'atto costitutivo e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni riconosciute a livello nazionale e/o

inserite nell'apposito albo regionale, provinciale o comunale.

Art.45: Diritti delle associazioni

1.Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta dell'Amministrazione, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2.Le associazioni registrate potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Art.46: Contributi a soggetti pubblici e privati

1.Il Comune può erogare a soggetti pubblici e privati, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività propria sussidiaria dell'attività dell'ente.

2.Il Comune può altresì mettere a disposizione dei soggetti pubblici e privati, per le finalità di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.

3.Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente e le modalità di collaborazione sono stabilite in apposito

regolamento, in modo da garantire la finalizzazione della contribuzione allo svolgimento di attività sussidiarie a quelle dell'ente.

4.I soggetti pubblici o privati che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art.47: Volontariato

1.Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2.Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO TERZO: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art.48: Consultazioni

1.L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.49: Petizioni

1.Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3.Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione

prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Art. 50: Proposte

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore al 15% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili di Area/Servizio interessati, trasmette la proposta - unitamente ai pareri - all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro novanta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nelle forme previste dalla normativa vigente in materia e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 51: Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. Statuto comunale;
- b. Regolamento del Consiglio Comunale;
- c. Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le

modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

TITOLO QUINTO - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO PRIMO: FORME E MODALITA' DI GESTIONE

Art.52: Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili di Area/Servizio sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini

stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri enti.

Art.53: Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici locali nelle forme e con le modalità previste dalla disciplina comunitaria e nazionale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'ente, finalità che si intendono perseguire e progetti che si intendono attuare.

4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel

quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perseguirsi i principi:

a) dell'efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale;

b) dell'efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o comportamentistica;

c) dell'equità;

d) della soddisfazione;

e) dell'appropriatezza;

f) dell'accessibilità.

6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con altri enti locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e privato.

Art.54: Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può avvenire con conferimento della titolarità del servizio e sempre nel rispetto delle discipline di settore e della normativa europea.

Art.55: Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione e/o la partecipazione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento delle stesse.

2. Le aziende speciali conformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Art.56: Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. La delibera del Consiglio Comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione.

3. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4.Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

5.Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

5.Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.57: Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente e dai piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel

concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5.I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata partecipate dal Comune.

6.Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente, provvede a verificare l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art.58: Convenzioni

1.Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni pubbliche o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.59: Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Non è possibile partecipare a consorzi di servizi e funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

Art. 60: Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici - in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento - promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo è approvato con atto formale ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

**TITOLO SESTO - ORGANIZZAZIONE, UFFICI E
PERSONALE**

CAPO PRIMO: UFFICI

Art.61: Principi strutturali e organizzativi

1.L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.62: Organizzazione degli uffici e del personale

1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di Area/Servizio.

2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.63: Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale/Dirigente apicale e gli organi amministrativi, il sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa.

2. Il predetto regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai Responsabili di Area/Servizio spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.64: Diritti e doveri dei dipendenti

1.I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale/Dirigente apicale, il Responsabile di Area/Servizio e

l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nello svolgimento dei compiti assegnati e nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

5. Il codice di comportamento individua i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

CAPO SECONDO: PERSONALE DIRETTIVO

Art. 65: Responsabili di Area/Servizio.

1. I Responsabili di Area/Servizio provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati.

2. Nell'ambito delle competenze loro assegnate i Responsabili di Area/Servizio provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a

raggiungere gli obiettivi indicati dall'Amministrazione comunale, con assunzione di responsabilità:

- per il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione;
- per l'inosservanza delle direttive impartite;
- per la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione.

Art.66: Funzioni dei Responsabili di Area/Servizio

1. Ai Responsabili di Area/Servizio individuati titolari di posizione organizzativa sono assegnate tutte le competenze gestionali previste dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, oltre agli ulteriori e specifici obblighi e forme di responsabilità individuati dalle disposizioni normative in capo ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa.

2. Nell'ambito e nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1, il Sindaco, in presenza dei requisiti richiesti, può assegnare ai Responsabili di Area/Servizio ulteriori funzioni non previste dallo

Statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art.67: Incarichi esterni

1.Il Regolamento degli uffici e dei servizi definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi esterni in attuazione alla normativa vigente.

2.I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.68: Ufficio di supporto agli organi politici

1.Il regolamento degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

2.L'assunzione di collaboratori da assegnare agli uffici di supporto agli organi politici degli enti locali deve

avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

CAPO TERZO: IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRIGENTE APICALE

Art.69: Segretario comunale/Dirigente apicale

1.Il Sindaco nomina il Segretario comunale/Dirigente apicale che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo.

2.Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale/Dirigente apicale.

3.Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale/Dirigente apicale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.Il Segretario comunale/Dirigente apicale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario comunale/Dirigente apicale svolge tutte le funzioni assegnate dalla normativa vigente e dai CCNL e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco, compatibile con i requisiti professionali posseduti.

6. Il Segretario comunale/Dirigente apicale sovrintende:

- allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area/Servizio, coordinandone le attività,
- alla verifica dell'attuazione degli obiettivi dell'ente.

Art. 70: Vicesegretario comunale

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio necessario.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario comunale/Dirigente apicale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

CAPO QUARTO: LA RESPONSABILITA'

Art.71: Responsabilità verso il Comune

1.Gli amministratori, il Segretario comunale/Dirigente apicale e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio qualora nel comportamento posto in essere sussistano gli elementi soggettivi della colpa grave o del dolo.

2.Gli amministratori e/o il Segretario comunale/Dirigente apicale, i dipendenti comunali che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art.72: Responsabilità verso terzi

1.Gli amministratori, il Segretario comunale/Dirigente apicale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave,

un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario comunale/Dirigente apicale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario comunale/Dirigente apicale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario comunale/Dirigente apicale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art.73 Responsabilità dei contabili

1.Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO QUINTO: FINANZA E CONTABILITA'

Art.74: Ordinamento

1.L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2.Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Art.75: Attività finanziaria del Comune

1.Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.Il Comune può applicare le tariffe e/o i corrispettivi tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art.76: Amministrazione dei beni comunali

1.Il regolamento di contabilità contiene una specifica disciplina dedicata all'amministrazione dei beni comunali e alla formazione e aggiornamento dell'inventario.

Art.77: Bilancio comunale

1.La gestione finanziaria del Comune si svolge in coerenza con gli obiettivi strategici e operativi definiti nel Documento Unico di Programmazione e in base al bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale nell'osservanza dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.

Art.78: Rendiconto della gestione

1.I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2.Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla normativa vigente, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione economico-finanziario.

3.La Giunta Comunale approva lo schema del rendiconto della gestione, comprendente la relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art.79: Attività contrattuale

1. Il Comune provvede al perseguimento delle proprie finalità attraverso attività contrattuale di diritto pubblico e di diritto privato.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti

Art.80: Organo di revisione economico-finanziario

1. Il Comune ha un organo di revisione economico-finanziario individuato con le modalità previste dalla legge.

2. L'organo di revisione economico-finanziario ha diritto di accesso informale agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni ed è revocabile solo per inadempienza.

3. L'organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di

controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione economico-finanziario esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione economico-finanziario, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione economico-finanziario risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione economico-finanziario sono inoltre assegnati tutti i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art.81: Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dagli incaricati del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro due giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;

e) la custodia di titolo e valori.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art.82: Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni,

finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Area/Servizio, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2.La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3.L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO SETTIMO - DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO PRIMO: TRASPARENZA E PERFORMANCE

Art.83: Trasparenza dei servizi

1.La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Amministrazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Art.84: Qualità dei servizi

1.L'Amministrazione comunale può definire, adottare e pubblicizzare gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per il mancato rispetto degli standard di qualità.

Art.85: Valutazione della performance

1.La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento

della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

2. Il Comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.

Art.86: Ciclo della performance

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa secondo le fasi previste dalla normativa vigente e definite negli strumenti organizzativi adottati dall'organo esecutivo.

2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo e ai vertici delle amministrazioni.

**TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI FINALI

Art.87: Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Nelle more dell'individuazione e dell'approvazione del nuovo stemma del Comune di La Valletta Brianza, viene identificato come stemma un cerchio contenente gli stemmi degli ex Comuni di Rovagnate e Perego, fusi nel Comune di La Valletta Brianza.

2. Il presente Statuto è pubblicato:

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi;
- sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali", in adempimento a quanto previsto dalla normativa in materia di obblighi di trasparenza.

3. Il presente Statuto viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

Art. 88: Modifiche dello Statuto

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga automaticamente le norme statutarie con esse incompatibili.

2. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore delle leggi suddette.